



5110/1145

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, recante "ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri", ed in particolare gli articoli 102, 103 e 108;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260;

VISTO l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 dicembre 2014 che individua e trasferisce alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione le risorse finanziarie e strumentali ai sensi del citato art. 21 del decreto-legge n. 90 del 2014:

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, n. 233;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 20 novembre 2012, n. 5060/2202;

CONSIDERATO che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tiene conto dei risultati dei corsi previsti dall'articolo 102, primo comma, ai fini della conferma in ruolo dei segretari di legazione in prova e della promozione al grado di consigliere d'ambasciata;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le disposizioni relative ai suddetti corsi con il citato art. 21 del decreto-legge n. 90 del 2014;

CONSIDERATA la rilevanza delle competenze trasversali, manageriali e comportamentali per la formazione e lo sviluppo professionale del personale del MAECI inserito nella carriera diplomatica

SENTITO il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto regola l'articolazione ed i contenuti dei corsi di cui all'articolo 102, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché le modalità di valutazione della partecipazione dei funzionari diplomatici ai predetti corsi.
- 2. I predetti corsi sono organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito, SNA), con cui l'Unità per la formazione della Direzione generale per le risorse e l'innovazione (di seguito, Unità per la formazione) collabora a tal fine.

Articolo 2

Corso di formazione professionale per segretari di legazione in prova

- 1. Per l'intera durata del Corso di formazione professionale di cui all'articolo 102, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 18 del 1967, i segretari di legazione in prova sono assegnati in servizio all'Unità per la formazione.
- 2. Il corso dura 9 mesi ed è articolato come segue:
- a) una sessione di orientamento iniziale di almeno due settimane (circa 80 ore) da svolgersi presso il MAECI e comprendente esercitazioni pratiche sulle principali attività che i segretari di legazione in prova saranno chiamati a svolgere negli uffici;
- b) una sessione di formazione professionale di almeno 8 settimane (circa 150 ore) centrata sull'acquisizione di competenze trasversali, manageriali e comportamentali e sull'approfondimento di temi di prioritario interesse dell'amministrazione, organizzata dalla SNA con prove di valutazione continua durante lo svolgimento della stessa;
- c) un periodo di applicazione pratica in almeno una direzione generale o servizio;
- d) almeno due brevi applicazioni in uffici dell'amministrazione centrale, che svolgono attività a carattere trasversale;
- e) quattro settimane di applicazione nella rete diplomatico-consolare oppure in altre amministrazioni dello Stato o in organizzazioni internazionali. L'individuazione della sede estera tiene conto dell'esigenza di favorire lo studio di lingue di difficile apprendimento;
- f) possono altresì rientrare nel percorso formativo: visite di studio presso organismi internazionali, imprese, altri enti; lo svolgimento di compiti di funzionario di collegamento per eventi internazionali; partecipazione a conferenze o attività formative promosse anche da altre amministrazioni.
- 3. La frequenza del corso è obbligatoria e le assenze sono registrate come tali indipendentemente dal loro titolo. I segretari di legazione in prova, che non hanno frequentato almeno 1'80% delle ore di formazione, non hanno svolto le connesse

prove di valutazione continua di cui al comma 2, lettera b) o non hanno svolto i prescritti periodi di applicazione, non sono ammessi alla valutazione di cui al comma 5, e seguono il primo corso successivo fino al raggiungimento della predetta soglia.

- 4. I segretari di legazione in prova che, per qualsiasi motivo che comporti la sospensione del periodo di prova, non abbiano frequentato il corso di formazione nella misura minima indicata al comma 3, portano a termine il percorso formativo obbligatorio nell'ambito del primo corso successivo alla riassunzione in servizio, fermo restando l'obbligo di completare il periodo di prova, previsto dal primo comma dell'art. 103 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
- 5. Al termine di ogni corso, per l'istruttoria del giudizio di idoneità previsto dall'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, è nominata, con decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione una commissione presieduta dal capo dell'Unità per la formazione e composta da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario diplomatico in servizio nella Direzione generale per le risorse e l'innovazione. La commissione formula al Consiglio di Amministrazione una proposta motivata di giudizio per ciascun partecipante, sulla base della frequenza, degli elementi di valutazione che l'Unità per la formazione acquisisce dalla SNA per la sessione di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 2, e dalle strutture di applicazione per le attività di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, nonché di ogni ulteriore elemento di giudizio comunque in possesso dell'Unità per la formazione.

Articolo 3 Corso di aggiornamento per consiglieri di legazione

- 1. L'Unità per la formazione convoca ogni anno i funzionari che devono frequentare il corso di aggiornamento per consiglieri di legazione. I funzionari sono individuati tra quelli in servizio a Roma per tutta la durata del corso, attribuendo priorità a quelli con maggiore anzianità nel grado e, in subordine, a quelli rientrati da più tempo nell'amministrazione centrale.
- 2. Il corso dura almeno 6 mesi e prevede:
- a) almeno 100 ore di formazione così articolate:
 - 1) sessioni di aggiornamento su temi di prioritario interesse per l'Amministrazione;
 - 2) moduli formativi volti a favorire lo sviluppo delle capacità dirigenziali e delle competenze trasversali e comportamentali dei partecipanti, organizzati dalla SNA con prove di valutazione continua durante lo svolgimento degli stessi:
 - 3) visite di studio ad organismi internazionali, imprese, altri enti e partecipazione a conferenze o attività formative promosse anche da altre amministrazioni;
- b) realizzazione di un sintetico lavoro originale utile per il servizio: l'argomento e la forma sono individuati dall'Unità per la formazione sentiti i partecipanti al corso;

- c) per una quota di consiglieri di legazione partecipanti a ciascun corso può essere previsto, in alternativa a quanto disposto dalla lettera b), lo svolgimento di un periodo di tirocinio di circa tre mesi presso strutture esterne al MAECI (imprese, organi di stampa, enti pubblici o organismi internazionali).
- 3. La frequenza del corso è obbligatoria e le assenze sono registrate come tali indipendentemente dal loro titolo. I consiglieri di legazione che non hanno frequentato almeno 1'80% delle ore di formazione, non hanno svolto le connesse prove di valutazione continua di cui al comma 2, lettera a), o non hanno svolto una delle attività previste dalle lettere b) e c) del comma 2, non sono ammessi alla valutazione di cui al seguente comma e seguono il primo corso successivo fino al raggiungimento della predetta soglia. Nel caso di interruzioni della frequenza per cause di servizio o per sospensione del periodo di servizio, i consiglieri di legazione completano il percorso formativo obbligatorio nell'ambito del corso di aggiornamento seguente.
- 4. Al termine di ogni corso, è nominata con decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione una commissione, presieduta dal capo dell'Unità per la formazione e composta da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di segretario sono attribuite a un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione. La commissione esprime un parere circa il profitto conseguito da ciascun partecipante al corso sulla base della frequenza, degli elementi di valutazione che l'Unità per la formazione acquisisce dalla SNA per i moduli formativi di cui alla lettera a) del comma 2 e dalle strutture presso cui i funzionari hanno svolto l'eventuale periodo di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2, del lavoro originale di cui alla lettera b) comma 2 e di ogni ulteriore elemento di giudizio comunque in possesso dell'Unità per la formazione. Il parere della commissione è acquisito al fascicolo personale degli interessati.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro degli affari esteri 20 novembre 2012, n. 5060/2202.
- 2. I corsi iniziati alla data di adozione del presente decreto restano regolati dalla disciplina previgente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 15 G I U 2017

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. / / / / /

6 LUG 2017

ACISTRATO